

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI AL MMN. 6757
CONCERNENTE L'ALLACCIAMENTO DI CAPRINO, AROGNO E CAMPIONE
D'ITALIA ALL'IDA CONSORTILE DI BIOGGIO - RICHIESTA DI UN CREDITO
DI COSTRUZIONE DI FR. 4'228'000.00

2005

Lugano, 7 aprile

All'On.do
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

questo messaggio - al vaglio di diverse Commissioni che si esprimeranno sulle singole tematiche di loro competenza, rappresenta, per i suoi risvolti giuridici, una primizia che - come rileva il Municipio - ha necessitato un notevole impegno e diverse trattative.

Si tratta in sostanza di eseguire un'opera di canalizzazione destinata allo smaltimento delle acque di rifiuto che fluiscono tuttora nella sponda sinistra del Ceresio dalle abitazioni di Caprino, le sue cantine, Pugerna - frazione di Arogno, e Campione d'Italia - approssimativamente interessata ca. 3'000 abitanti - turisti compresi - i quali usufruiranno di questo servizio.

Si premette che la Commissione non intende esprimersi sul tracciato e le sue caratteristiche tecniche, di competenza della Commissione Edilizia, né dei relativi costi sulla cui incidenza nei conti del Comune dirà la sua la Commissione della Gestione.

Compito precipuo è quello di esprimersi sulle diverse convenzioni sottoposte al Legislativo. Premesso che l'intero tracciato - che collega le diverse aree comunali - confluisce nella stazioni di pompaggio di San Rocco, che verrà allacciata con una condotta sotto il lago alla camera del Consorzio Depurazione Acque di Lugano e Dintorni, che convoglierà le acque luride e i liquami al depuratore di Bioggio. Da qui la necessità di regolamentare in una convenzione aggiuntiva la realizzazione e la manutenzione di questa opera, di cui si dirà oltre se necessario.

Particolare attenzione va dedicata al rapporto giuridico instaurato con un Comune estero, Campione d'Italia, che già agli inizi degli anni 90 aveva ipotizzato una sua partecipazione ad un Consorzio di Depurazione dapprima con Mendrisio e nel 2000 aveva poi esaminato l'opportunità di collegarsi con la costruenda opera di Caprino-Pugerna e Lugano.

A) La convenzione tra Lugano e Campione - Comune estero - presenta un'interessante tematica.

In principio infatti - trattandosi di enti pubblici siti in diverse nazioni - sarebbe necessario un accordo tra la Svizzera e l'Italia e ciò in mancanza di specifiche norme che permettano di derogare al riguardo.

Da un esame specifico della fattispecie la vostra commissione rileva innanzitutto come siano applicabili le norme previste dalla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, conclusa a Madrid il 21 maggio 1980 ed entrata in vigore per la Svizzera il 4 giugno 1982. In sostanza essa sanziona l'impegno di ogni stato contraente ad agevolare ed a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le collettività e si adopererà a promuovere la conclusione degli accordi ed intese che si renderanno necessarie a tal fine, nel rispetto delle norme costituzionali di ogni Stato.

Tra le materie che vengono regolate da questa convenzione si annovera espressamente la protezione dell'ambiente; precisamente sono menzionati diversi modelli di accordi interstatali, tra cui uno di essi (1/4) prevede l'art. 1: *"la cooperazione transfrontaliera tra autorità locali è attuata in particolare a mezzo di contratti aventi un oggetto amministrativo economico o tecnico"*.

La protezione delle acque (lotta contro l'inquinamento, costruzione di impianti di depurazione, ecc.) è prevista espressamente anche all'art. 6 del modello di accordo 1/2 annesso alla convenzione.

Inoltre la fattispecie rientra nel novero dell'accordo quadro stipulato tra la Confederazione e la Repubblica Italiana il 24 febbraio 1993 (0.131.245.4) di cui si dirà oltre.

D'altra parte, la questione delle relazioni con Campione d'Italia è stata ulteriormente definita con il Decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia del 10 marzo 1998; in particolare all'allegato 1 dove espressamente dice: "2. I cittadini di Campione d'Italia per beneficiare di prestazioni pubbliche di natura essenziale e per la fruizione dei servizi pubblici e delle risorse ambientali, sono equiparati ai cittadini del Cantone Ticino.

Per quanto riguarda l'erogazione di servizi e di prestazioni essenziali, nonché per i rapporti contrattuali ad essi connessi, al fine di attuare quanto disposto nel precedente

capoverso, il Comune di Campione d'Italia è equiparato al Comune ticinese".

Nel Messaggio del Consiglio di Stato no. 4711 del 19 novembre 1998 viene inoltre fatto chiaramente riferimento alla depurazione delle acque (§ 4.4.2).

Per Campione d'Italia è stato possibile reperire un'ampia documentazione grazie alla collaborazione del segretario generale "dell'ex clave", da cui traspare l'ampia autonomia gestionale del Comune nell'ambito costituzionale italiano. I rapporti del Comune di Campione d'Italia con la Confederazione Elvetica sono regolati all'art. 3 di detto statuto il cui capoverso 2 tra l'altro recita:

"il Comune valorizza la propria particolare autonomia attenendo e sviluppando la tradizione di antica amicizia e collaborazione con la Confederazione elvetica e in particolare con i comuni limitrofi del Cantone Ticino ... mediante la possibilità di adesione ai sensi dell'accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana del 24 febbraio 1993 a consorzi (tra cui consorzi di fognatura e depurazione delle acque, ecc.). ..."

Per il Comune di Lugano richiamato il testo della convenzione di Madrid fa stato altresì l'accordo internazionale summenzionato. Questo abilita espressamente, tra l'altro, i Comuni del Cantone Ticino a stipulare gli accordi in materia di:

- protezione della natura e dell'ambiente
- trattamento dei rifiuti
- costruzione di fogne e di canalizzazioni

come prevede l'art. 3 della summenzionata convenzione.

Si osserva inoltre - giusta la LALIA, art. 2 - che il Gran Consiglio risulta essere l'autorità competente a concludere accordi di limitata importanza con Stati esteri ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LIA, il che significa che la convenzione stipulata tra Lugano e Campione d'Italia deve essere sottoposta per riconoscimento al legislativo cantonale che dovrà altresì esprimersi sui relativi sussidiamenti cantonali e federali, premessa necessaria per l'ottenimento.

La convenzione è dunque giuridicamente ammissibile e valida sia per l'Italia che per la Svizzera.

Un esame dei singoli punti della convenzione non evidenzia particolari patti che esulino da normali accordi.

Al punto 5 è prevista la partecipazione alle spese di costruzione (quelle sul territorio italiano e la condotta sotto il lago sino a San Rocco di Fr. 3'225'000.00 sono già interamente a carico di Campione) mediante versamento una tantum di ulteriori Fr. 1'666'761.00 per la partecipazione ai costi di riscatto "per le opere di adduzione e trattamento sul territorio svizzero" e meglio l'impianto di depurazione delle acque di Bioggio e al collettore consortile, è prevista altresì la partecipazione alle spese di

costruzione, nonché quote annuali di partecipazione ai costi di gestione.

Attenzione va prestata al punto 6.2 dove le quote di partecipazione alle spese di costruzione (pompaggio acqua fino a Piazza Indipendenza punto 5.2) non andranno a superare il limite consentito del 5 % sull'importo di aggiudicazione dei lavori. Viene così adottata una normativa italiana in merito agli appalti pubblici che appare oltre il resto opportuna.

L'art. 8 prevede la procedura e le consultazioni tecniche mediante la creazione di un'apposita commissione tecnica che adotterà tutte le decisioni di questo ordine. E' prevista altresì una procedura nel caso di realizzazione di nuove opere all'art. 9, che riserva la possibilità di modificare la convenzione nel caso in cui si evidenziasse la necessità di realizzare nuove opere. Le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale.

E' stato possibile stabilire che il Comune di Campione d'Italia ha debitamente firmato la convenzione previa relativa delibera pubblica resa esecutiva a partire dal 31 maggio 2004.

B) La convenzione tra il Comune di Arogno e il Comune di Lugano è un accordo che ricalca in sostanza quelli che normalmente sono stipulati tra Comuni svizzeri che partecipano a consorzi di depurazione: con una sola precisazione, degna di essere menzionata, all'art. 3 che stabilisce come la chiave di riparto si appoggia su "un costo teorico che non tiene conto della partecipazione di Campione d'Italia all'opera prevista". Detto importo viene sussidiato dal Cantone e della Confederazione in base alle norme vigenti.

Sono previste altresì delle clausole arbitrali. E' il caso di menzionare che il Comune di Arogno ha già deciso, il 2 marzo 2005, con delibera del Consiglio Comunale, l'accettazione dell'accordo.

C) Il dispositivo del messaggio municipale chiede altresì la ratifica della convenzione tra il Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni e il Comune di Arogno.

Dal punto di vista giuridico questa convenzione non vede il Comune di Lugano coinvolto se non indirettamente, per cui ci si può limitare a verbalizzare che il Consiglio Comunale ne ha preso visione e che rappresenta una parte integrante dell'operazione essendo gli obblighi di costruzione, manutenzione in perfetta consonanza con le altre convenzioni, tendenti a realizzare l'opera oggetto del messaggio.

D) Particolare attenzione va invece riservata alla convenzione tra il Consorzio e il Comune della Città di Lugano del 20 aprile 2004 che in sostanza obbliga il Comune di Lugano a garantire gli impegni e gli obblighi del Comune di Campione d'Italia menzionati al punto 2 della convenzione che prevedono:

- il rispetto delle direttive in vigore in Svizzera
- rispondere senza alcune facoltà di sottrarsi all'impegno di ogni danno provocato all'impianto di depurazione per eventi verificatisi sul territorio italiano, garantito il diritto di rivalsa della città contro i responsabili.

Al punto 2.3 vengono ribaditi i diritti e obblighi contenuti nella convenzione tra il Comune di Lugano e Campione d'Italia segnatamente il diritto di indagine sul territorio italiano, la facoltà di contraddittorio garantita al Comune di Campione e l'obbligo di comunicazione di eventuali indagini alla direzione tecnica.

E' importante rilevare e nuovamente sottolineare che la partecipazione di Campione per Fr. 1'666'761.00 per le opere di costruzione sul terreno italiano e relative adduzioni è dovuto nei confronti del consorzio dal Comune di Lugano.

E' altresì interessante e giuridicamente rilevante segnalare che il Comune di Campione d'Italia avrà diritto di esprimersi nelle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione di questa convenzione mediante delega di un arbitro proprio nel collegio arbitrale.

E) Come già detto occorre evidentemente che venga ad essere stipulata una convenzione aggiuntiva tra il consorzio e i sei enti consortili che partecipano, segnatamente i consorzi che fanno capo a Lugano, Muzzano, sponda destra del Vedeggio, sponda sinistra del Vedeggio, basso Cassarate, Mezzovico e Rivera-Bironico. Si tratta di un contributo di partecipazione dovuto per l'adduzione delle acque residuali da piazza Indipendenza a Bioggio in base ad una chiave di riparto che risulta essere attualmente in vigore e che ammonta a Fr. 296'742.00.

E' interessante rilevare che pur non facendone espressamente parte detta convenzione è sottoscritta anche dal Comune di Campione d'Italia e debitamente ratificata dal Commissionario prefettizio.

La vostra commissione osserva da ultimo ed in conclusione che tra il Municipio, la Delegazione Consortile e la Sezione degli Enti Locali sono state allacciate diverse sofferte trattative prima di dare inizio alle operazioni concluse con le diverse convenzioni, che sono state elaborate pressoché contemporaneamente e ciò "allo scopo di poter contare su un'unanime adesione delle parti", poiché evidentemente qualsiasi proposta di modifica potrebbe determinare in pratica la necessità di dare avvio ad un

ulteriore procedimento di approvazione superando così ampiamente i termini per le concessioni dei sussidi cantonali e federali. E di tutto ciò occorrerà tenere conto nell'eventuale dibattito in seno al Consiglio Comunale.

Per questi motivi si propone di voler risolvere come a Messaggio Municipale, prescindendo evidentemente dall'esplicita approvazione della convenzione tra il Consorzio e il Comune di Arogno, di cui si è presa conoscenza, ma che in sostanza regola un rapporto giuridico a cui il Comune è estraneo.

Si invita pertanto questo Consiglio a voler

risolvere:

come alle conclusioni del MMN. 6757 ad eccezione della Convenzione tra il Consorzio depurazione acque di Lugano e il Comune di Arogno, di cui si è presa conoscenza.

Con ogni ossequio.

PETIZIONI PER LA COMMISSIONE DELLE

Davide	Enderlin,	relatore
Silvano	Montanaro	
Alfio	Prati	
Francesca	Bordoni	Brooks
Stefano	Camponovo	
Peter	Rossi	
Claudio	Antonietti	
Antonella	Pan-Fassora	
Gian Maria	Bianchetti	
Silvano	Ballinari	
Marily	Bernasconi	
Giovanna	Viscardi	